



Ai Collegi Geometri

e p.c. ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Adempimenti dichiarativi e contributivi 2021 – Termini e modalità

Vi comunico che, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19, la Cassa ha deciso di mantenere per l'anno corrente pressoché inalterati le modalità e i termini di versamento della contribuzione rispetto al 2020.

Gli iscritti potranno anticipare il versamento della contribuzione minima in 4 rate mensili di pari importo scadenti rispettivamente il 1° marzo, il 27 aprile, il 28 giugno e il 27 agosto. Il pagamento potrà essere effettuato, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, attraverso la funzione "Pagamento contributi anno corrente" disponibile all'interno servizio Portale dei Pagamenti dell'area riservata del sito web della Cassa. Tra i diversi strumenti di pagamento disponibili, vi segnalo il nuovo bollettino M.Av. pagabile anche sul circuito postale.

Il termine per la comunicazione reddituale, da effettuare in via telematica alla Cassa, è fissato come per l'anno scorso al **30 settembre**. Entro la stessa data, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, l'iscritto dovrà decidere come pagare la contribuzione residua, ossia la quota dei minimi non versati e l'eventuale eccedenza in autoliquidazione, scegliendo tra le seguenti modalità alternative:

- un'unica soluzione con scadenza del pagamento il 30 settembre;
- dilazionando il pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi;
- dilazionando il pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi;

Con la comunicazione reddituale, l'iscritto potrà anche decidere se e con quale percentuale effettuare il versamento del contributo volontario, il cui pagamento deve essere completato entro il 31 dicembre 2021.

Con l'occasione porto alla Vostra attenzione che con la manovra fiscale 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il Governo ha previsto per i professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno

2019 la possibilità di ottenere l'esonero parziale dal versamento della contribuzione. Entro la fine di febbraio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanerà uno o più decreti attuativi, che definiranno i dettagli implementativi del provvedimento. Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente non appena il quadro normativo generale sarà definito.

Nei prossimi giorni verrà inviata una prima comunicazione agli iscritti, mentre maggiori dettagli, anche operativi, saranno forniti con successive comunicazioni.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e confidando nella consueta e preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto)

